

XCVIII.

1ª TORNATA DI SABATO 21 APRILE 1883

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE TAJANI.

SOMMARIO. *Il deputato Palizzolo svolge la seguente interpellanza: " Il sottoscritto chiede interpellare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio intorno alla licenza, in via eccezionale accordata, di pesca, sin oggi proibita in Palermo e Termini „ — Risposta del ministro di agricoltura e commercio. = Seguito della discussione del disegno di legge sui provvedimenti atti ad impedire la diffusione della fillossera — Parlano i deputati Corleo, Sciacca della Scala, Tubi, Ungarò, Filì-Astolfone, Pullè, Riolo, Branca, La Porta, Bordonaro, Pugliese-Giannone, Fulci, Di Saint-Bon, Maffi, Palizzolo, Majocchi, Spantigati, Perelli, Garelli, Varè, ed il ministro di agricoltura e commercio — Approvati i cinque primi articoli del disegno di legge.*

La seduta comincia alle ore 10, 10 antimeridiane.

Quartieri, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana del giorno 20, che è approvato.

Svolgimento di una interpellanza del deputato Palizzolo al ministro di agricoltura e commercio.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Svolgimento di una interpellanza del deputato Palizzolo al ministro di agricoltura e commercio.

Ne do lettura:

" Il sottoscritto chiede interpellare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio intorno alla licenza, in via eccezionale accordata, di pesca, sino ad oggi proibita, in Palermo e Termini. „

Ha facoltà di parlare l'onorevole Palizzolo.

Palizzolo. Diversi telegrammi pervenuti ieri ai deputati del terzo collegio di Palermo annunziavano come la cittadinanza terminese si fosse ponosamente commossa per un avvenimento altrettanto spiacevole, quanto impreveduto.

Deputato anch'io di quel collegio interpretando il desiderio dei miei onorevoli colleghi Botta e Baucina, ho presentato nella seduta di ieri una domanda d'interpellanza al ministro di agricoltura e commercio, e debbo alla sua gentilezza e cortesia se mi è concesso oggi di svolgerla, e lo farò nel modo più breve possibile.

La più gran parte della popolazione di Termini è composta di marinai, di gente che in mezzo a mille stenti e ad infiniti pericoli attende alla pesca di quelle sardelle, che poi sottoposte al sale, e per qualche tempo diligentemente curate, hanno creato quasi un'industria, per la quale Termini non è certo diventata Nantes, ma trova mezzo di dar pane e lavoro a centinaia di famiglie, ed a migliaia di suoi cittadini.

Anni or sono il pesce cominciò a difettare in quei mari, e l'industria quindi a sensibilmente deperire: il Governo, che si avvide di ciò, volle indagarne le cause, ed immediatamente vide e seppe che l'unica causa era la licenza del pescare il pesce in qualsiasi tempo, la licenza di pescare le piccole sardelle appena nate. Il Governo fu sollecito ad emanar leggi e decreti, e fu pronto a fulminare delle pene severe contro coloro i quali

avessero, in quel tempo in cui non è permesso, fatta questa pesca.

Gli agenti del Governo, e la popolazione interessata vegliarono con infinita premura a che i savii provvedimenti del Governo fossero accuratamente adempiti: onde il mare si arricchì di pesce, e quell'industria come per incanto diventò prospera e fiorente.

Non vi furono che i soli marinai di Solanto, i quali protestarono e reclamarono, dicendo che da quei vincoli restrittivi, da quelle proibizioni erano condannati a perire. E ciò si comprende perchè, fra tutti i nostri marinai, erano quelli appunto di Solanto che con febbrile pertinacia pescavano il pesce appena nato, lo portavano al mercato di Palermo, e ne avevano un prezzo più remuneratore.

Però, di contro ai reclami di questi pochi marinai di Solanto, sorse come un sol uomo la cittadinanza di Termini; la stampa di ogni colore di Palermo confortò il reclamo dei buoni cittadini di Termini; gli uomini della scienza vennero col loro sapere in aiuto dei terminesi e della stampa palermitana, e ricordarono opportunamente al Governo che, al disopra dell'utile di pochi individui, sta il benessere di un'industria, la prosperità di un'intera popolazione. Il Governo tenne fermo. I reclami nonpertanto tutti gli anni si sono ripetuti e sempre con maggiori insistenze, e forse con nuovi argomenti. E quest'anno i marinai di Solanto si sono presentati al comandante del porto di Palermo, persona egregia e rispettabile, ma che credo ignorasse i precedenti ai quali ho accennato; e questi s'impietosi ai lamenti, alle lagrime di quei disgraziati. E i lamenti di quest'anno dovrebbero essere più legittimi, più veritieri, perchè è da sapersi che, per le orribili tempeste che in questi ultimi tempi si sono scatenate in quella riviera, la pesca è stata impossibile; quindi, quei poveri marinai pur troppo, si muoiono di fame. Ma ciò non è solo per quegli di Solanto, ma per tutti i marinai delle nostre provincie e quelli della mia Termini contano ben anche vittime generose della loro grande abnegazione.

Dunque s'impietosi il comandante; ma poi quell'egregio funzionario si trovò perplesso di fronte ad una contraddizione di cose, che sorge dal nostro regolamento.

Difatti, mentre dal nostro regolamento è vietata la pesca del pesce appena nato in certi dati tempi e mesi dell'anno, dall'altra parte poi non è posto nessun vincolo, nessuna istruzione sulla maggiore o minore dimensione delle maglie delle reti

che possono adoperarsi dai marinai. Ed i nostri hanno tratto profitto da questa lacuna della legge, e le reti, di cui si servono presso di noi, sono a maglia fittissima.

Quali le conseguenze da ciò?

Con le reti di cui si servono, afferrano tutto ciò che loro si para di contro e spazzano completamente il mare. È vero che raccogliendo piccoli pesci sono tenuti di tornarli a buttare in mare. Ma signori, se ci vuole del coraggio a riversare nell'acqua un pesce ancora vivo, per quanto piccolo quando si è già pescato, ci vuole dell'eroismo a buttarvelo quando esso nelle reti istesse, più non si dibatte ed è morto.

Ad ogni modo il comandante del porto di Palermo s'impietosi, si commosse, e provocò ed ottenne la disposizione, che per quest'anno la pesca del pesce neonato si fosse anticipata di 15 o 20 giorni. Provvedimento caritatevole pei poveri marinai di Solanto, provvedimento infausto, disastroso per tutta la cittadinanza di Termini, e per la sua industria. Quindi reclami, indirizzi, pubbliche dimostrazioni, quindi i venti o trenta telegrammi che non solo i loro deputati, ma ben anche l'onorevole ministro ha dovuto ricevere in questi ultimi due giorni.

Siccome ho promesso d'essere brevissimo, dirò che sono lieto che nel petto dei nostri funzionari ci sieno sentimenti così nobili da farli palpitare al gemito di chi soffre, ed al grido disperato di chi cerca un pane per isfamarsi; ma ritengo che i lamenti dei pochi non debbono far dimenticare le lacrime d'un popolo intiero, e giammai debbano avere per effetto il danno o la rovina di un'industria. I pescatori di Solanto sono ben pochi, e se veramente versano in gravi bisogni, siccome io credo, questi non potrebbero durare che 10 o 12 giorni ancora. Io confido che nella sua bontà d'animo, l'onorevole ministro troverà modo d'accordare qualche modesto aiuto, piccolo conforto a questo ristretto numero di persone. In questi ultimi tempi ho sentito ripetere da tutt'i settori della Camera con mia profonda soddisfazione il patriottico invito: aiutate, incoraggiate, soccorrete l'industria nazionale.

Ebbene, io ricordo all'onorevole ministro che l'industria dei pescatori di Termini è una delle poche scampate miracolosamente al grande naufragio di tante industrie nazionali ed alcune più specialmente siciliane.

Ricordo all'onorevole ministro che dell'industria della pesca a Termini, vivono molte centinaia di famiglie; molte migliaia di buoni marinai, e che

con questa industria si accresce pure la prosperità nazionale.

Io non dico all'onorevole ministro: aiutate, date soccorso, date incoraggiamenti ai miei buoni concittadini, no; mi limito invece a dirgli: impedito che con un provvedimento ispirato a troppa bontà a troppa commiserazione si danneggi un'industria, e si rovini quasi un'intera popolazione.

Nulla di più equo e giusto di questo mio voto, e son certo che nella sua equità e giustizia, l'onorevole signor ministro mi risponderà una parola, che prontamente da me comunicata al generoso popolo di Termini, sarà sufficiente a fargli sgombrar dall'animo ogni dubbio, ogni incertezza, ogni timore, e calmo e tranquillo farà ritorno alle sue solite occupazioni, al suo lavoro.

Io l'attendo con ansia questa parola, e non dubito che vorrà profferirla; e fin da ora lo assicuro che a lui non mancherà la mia riconoscenza e quella dei miei concittadini, e che nell'aiutare quel popolo industrioso renderà un nuovo, segnalato servizio al paese.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Berti, ministro di agricoltura e commercio. Il Governo cura moltissimo la esecuzione della legge e dei regolamenti sulla pesca.

Nel principio di aprile, si ebbero in proposito vivi richiami, appunto perchè il Governo intendeva che non fosse fatta alcuna eccezione e per nessun genere di pescatori. Dal capitano del porto di Palermo, di cui ha parlato l'onorevole interrogante, io ricevevo un telegramma, che così diceva:

“ Dietro forti rigori, spiegati di concerto tutte autorità, repressione pesca bianchetti per continui abusi pescatori, costoro ricorsero autorità, invocando provvedimenti speciali in considerazione eccessiva miseria per mancata pesca, causa continui temporali. Per questo motivo, convocai tosto Commissione che espresse parere, in considerazione speciali circostanze, potersi invocare codesto Ministero tolleranza pesca bianchetti fino a tutto aprile. ”

Malgrado ciò il Ministero credè di dover tenersi fermo nelle disposizioni prese. Ma seguirono altri dispacci, i quali, chiarivano in modo pietoso l'assoluta miseria di questi poveri pescatori; la miseria anzi si dipingeva con tali colori da ritenere quasi che sarebbe stata causa della morte di alcuni di quei disgraziati. Allora venne convocata la Commissione locale della pesca, e questa fu d'avviso che si dovesse accordare la concessione, contro la quale di poi, protestarono i pescatori di Termini.

Ora, poichè ieri io chiesi telegraficamente al

capitano del porto di Palermo nuove notizie ed informazioni, dal capitano medesimo ho ricevuto il seguente telegramma, che parmi sufficiente ad appagare i desiderî dell'onorevole interrogante:

“ Ieri sera, sotto-prefetto Termini informavami telegraficamente che quei pescatori fecero dimostrazione per reclamare contro danni pesca, ecc. ” Allora egli diede disposizioni perchè la pesca fosse impedita, e quindi non restasse paralizzata la industria della pesca, specialmente nella parte che riguarda Termini.

Ripeto quindi che così ritieni la questione interamente finita. Per cui non intendo di tediare la Camera di più, e spero che l'onorevole Palizzolo voglia dichiararsi soddisfatto.

Presidente. L'onorevole Palizzolo è o pur no soddisfatto?

Palizzolo. Non solo mi dichiaro soddisfatto, ma ringrazio di cuore l'onorevole ministro per le partecipazioni fattomi.

Presidente. Dichiaro esaurita l'interpellanza dell'onorevole Palizzolo.

Seguito della discussione del disegno di legge per provvedimenti riguardanti la distruzione della fillossera.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge per provvedimenti atti ad impedire la diffusione della fillossera.

Si passa alla discussione degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1°.

L'articolo 4 della legge 14 luglio 1881, n° 301, è così modificato:

“ Appena ricevuta notizia della esistenza della infezione, il Ministero di agricoltura, industria e commercio dispone che, a mezzo di speciali delegati, venga ispezionata la località sospetta.

“ Accertata la presenza dell'insetto, il Ministero stesso, udito il Comitato per la fillossera, determina se e quali provvedimenti abbiano ad adottarsi per impedirne la diffusione.

“ Ove venga prescritto il metodo distruttivo, il Ministero ordina la determinazione delle aree infette e delle zone di sicurezza, alle quali la distruzione dovrebbe venire applicata. Ordina del pari la determinazione della zona di difesa.

“ Ove non venisse prescritto il metodo di cui sopra, il Ministero ha facoltà di accordare ai proprietari dei vigneti infetti, una sovvenzione non maggiore di lire 100 per ettaro, qualora essi si di-

chiarino disposti ad adoperare quel metodo curativo, che venisse indicato dal Ministero stesso, udito l'avviso del Comitato per la fillossera.

“ Qualora vi concorra il parere del Consiglio provinciale, può il Governo, udito l'avviso del Comitato di cui sopra, rendere obbligatorio pel territorio di uno o di più comuni il metodo curativo di cui al paragrafo precedente; in questo caso una quota delle spese, non minore del terzo, deve essere assunta dalla provincia. ”

Presidente. Dichiaro aperta la discussione su quest'articolo.

L'onorevole Tubi ha facoltà di parlare.

Tubi. Io debbo fare su quest'articolo alcune osservazioni le quali sono dirette piuttosto ad una più chiara interpretazione del senso della legge, che a sostanziali modificazioni. Tuttavia credo non sarà inutile qualche parola in proposito.

Al secondo alinea è detto:

“ Accertata la presenza dell'insetto, il Ministero stesso, udito il Comitato per la fillossera, determina se e quali provvedimenti abbiano ad adottarsi per impedirne la diffusione. ”

Io vorrei venisse tolto quel *se*, onde non fosse lasciato il dubbio che possa essere in facoltà del Governo di non adottare alcun provvedimento.

È evidente che se arriveremo al punto di dovere abbandonare ogni provvedimento, occorrerà un'altra legge; quindi intanto io vorrei fosse detto semplicemente “ ...quali provvedimenti ecc. ”

Nell'alinea che segue è detto:

“ Ove venga prescritto il metodo distruttivo, il Ministero ordina la determinazione delle aree infette e delle zone di sicurezza, alle quali la distruzione dovrebbe venire applicata. Ordina del pari la determinazione della zona di difesa. ”

Le parole: “ dovrebbe venire applicata ” lasciano il dubbio che occorra qualche altra pratica, mentre ciò non è, e quindi vorrei sostituito il “ dovrà venire applicata ” al “ dovrebbe venire applicata. ”

Nell'alinea seguente è detto:

“ Ove non venisse prescritto il metodo di cui sopra, il Ministero ha facoltà, di accordare ai proprietari dei vigneti infetti, una sovvenzione non maggiore di lire 100 per ettaro, qualora essi si dichiarino disposti ad adoperare quel metodo curativo che, ecc. ”

A me pare che sia un po' vago questo “ dichiararsi disposti ” mi pare che occorra l'esecuzione del metodo curativo per avere il compenso del Governo, giacchè uno potrebbe dire: io sono disposto a far questo; datemi la sovvenzione di 100 lire. Il Governo non avrebbe nessuna garanzia che le prescrizioni governative venissero poi eseguite.

Per cui proporrei di sostituirvi le parole “ a condizione che venga adoperato, ecc. ” Mi pare più chiaro e più assoluto.

Ove parla del “ rendere obbligatorio pel territorio di uno o più comuni il metodo curativo di cui ecc. ” io trovo inopportuno il determinare l'area, la zona in cui dovrà rendersi obbligatorio il metodo curativo col comprendervi tutto il territorio di un comune. Alcune volte può esservi in un esteso comune un angolo che converrà assoggettare a questo trattamento, mentre si potrà lasciar svincolato il rimanente del territorio. Perciò io vorrei sostituire le parole “ zona da determinarsi. ”

Debbo poi proporre un'aggiunta a quest'articolo, e l'aggiunta è richiesta, mi pare, da un'eventualità probabilissima, alla quale si è già accennato, che cioè il metodo curativo non riesca conveniente.

Nell'ultima alinea è detto:

“ Qualora vi concorra il parere del Consiglio provinciale, può il Governo, udito l'avviso del Comitato di cui sopra, rendere obbligatorio pel territorio di uno o di più comuni il metodo curativo di cui al paragrafo precedente; in questo caso, ecc. ”

Ora può darsi benissimo, anzi, succederà in molti casi, che qualche proprietario il quale non ha che poche viti nel suo terreno, oppure le ha di una qualità od in condizioni che non convenga assoggettarle al metodo curativo, preferisca distruggerle anzichè trattarle col metodo curativo per lui non remuneratore. Bisogna quindi prevedere queste eventualità, che il proprietario voglia distruggere la vigna, oppure che voglia sostituirvi la coltura di viti americane resistenti.

Io proporrei quindi l'aggiunta seguente, di cui dirò le ragioni:

“ Quando il proprietario preferisca al metodo curativo la distruzione del vigneto, o la piantagione e la coltura di nuove viti anche resistenti alla fillossera, dovrà attenersi alle prescrizioni che venissero stabilite dal regolamento. ”

Ora, se queste prescrizioni si rendono necessarie dirò in due parole.

Esse dovrebbero specialmente riguardare due cose.

Prima lo scasso del terreno che suol praticarsi per l'impianto di un nuovo vigneto. E questo non dovrebbe potersi fare in estate, quando nelle radici delle viti distrutte esistono ancora le fillosere, e sono nella condizione propizia per passare allo stato alato, e quindi poter essere trasportate a distanze che non si possono stabilire. La seconda è che, giacchè si fa l'impianto di un nuovo vigneto le viti debbano essere precedentemente sottoposte ad esame e trattamento, onde non fare un impianto di viti già infette, compromettendo l'esito dell'operazione e creando un nuovo pericolo pei vicini vigneti.

Ecco quanto io aveva a dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Corleo.

Corleo. Io vorrei fare una proposta la quale potrebbe essere un'aggiunta allo stesso articolo 1°, dopo il 3° alinea, oppure potrebbe costituire un articolo speciale, che allora piglierebbe il posto di articolo 2°.

La proposta che io vorrei fare ha precisamente questo oggetto, di determinare quale debba essere il metodo distruttivo.

Io dico così:

“ Il metodo distruttivo, di cui sopra, si applica alle vigne infette o sospette per mezzo dei seguenti provvedimenti:

“ (a) La distruzione col fuoco dei ceppi, tutori, pali, foglie, sarmenti e di tutto ciò che può servire di veicolo alla fillossera;

“ (b) La disinfezione del suolo;

“ (c) La proibizione di ogni nuova piantagione di viti durante un tempo non maggiore di cinque anni. „ Ed aggiungo: “ Le persone, i loro abiti, gli stromenti, e tutto quello che abbia servito alle sopraddette operazioni, non potranno essere adoperati nelle visite ed esplorazioni, se prima non siano stati sottoposti a rigorosa disinfezione.

Dico la ragione della mia proposta in brevi termini. Io non entrerò più nelle ragioni che già negli altri discorsi ho dette; la ragione speciale per cui vengo a questa proposta, o signori, è di rendere efficace il sistema distruttivo e impedire che esso possa servire alla propagazione ulteriore del male. Vedete che io sono fermo nel medesimo concetto che vi ho esposto, io non sono stato mai contrario al metodo distruttivo, specialmente sul principio del male; poichè lo credo quasi

inefficace quando il male è molto esteso, e allora ne prenderà la responsabilità colui che l'adopera. Ma io credo necessario che nel determinare il processo del metodo distruttivo, il Parlamento debba almeno stabilire, segnare, delle linee che non si debbano oltrepassare. Voi vedete che io ammetto la distruzione col fuoco di tutto quello che è sopra terra, compresi i ceppi che, ben inteso, si debbono tagliare sino al nodo vitale, poi per il suolo la disinfezione completa, ma non voglio che le radici vengano messe allo scoperto; la ragione di questo l'ho detta abbastanza. Come anche ammetto che si possa proibire, non più che per cinque anni, l'impianto di altre viti.

Però, signori, è facile che io qui mi senta a fare una delle solite obiezioni: questo è un affare tutto tecnico, la Camera non si deve occupare di tecnicismo.

Ora a me pare che spesso i miei oppositori ed anche il ministro si siano rifugiati tutti in questo tecnicismo. Ho poi l'onore di farvi osservare che la Camera francese nel fare quella legge recentissima, che è servita ora di bandiera all'onorevole ministro ed alla Commissione, legge che si è voluta applicare all'Algeria, è entrata precisamente in questa grave questione, ed ha segnato i limiti entro cui il metodo distruttivo deve essere adoperato.

Ed io, signori, sapete che cosa ho voluto fare? Siccome vedo che c'è scrupolo quando si parla di qualche materia tecnica, ho voluto trascrivere testualmente la legge francese. Di modo che se voi rifiutate questo provvedimento, rifiutate proprio la vostra stessa bandiera.

La legge francese, all'articolo 4, dice così: “ allorchè è stata riconosciuta l'esistenza della fillossera, ecc., si fa la dichiarazione d'infezione; poi, la dichiarazione d'infezione dà luogo ai seguenti provvedimenti nelle vigne infette e sospette:

“ a) la distruzione col fuoco dei ceppi, tutori, pali, foglie, sarmenti e di tutto ciò che può servire di veicolo alla fillossera.

“ b) La disinfezione del suolo „ (notate bene la disinfezione, non lo scasso del terreno, con mettere le radici all'aria aperta.

L'ho trascritto tale e quale.

“ c) La proibizione d'ogni nuova piantagione di viti per 5 anni. „

Del resto, quanto alla zona di protezione, i provvedimenti sono minori di quelli che sogliamo adoperar noi.

Io ho aggiunto soltanto nella mia proposta una cosa, la quale, se il signor ministro promette che

l'adopererà, o meglio che si faranno delle raccomandazioni più energiche in modo che non si possa più incorrere in quei difetti in cui s'incorse pel passato, io sarei disposto anche a toglierla dalla legge.

Ne farei semplicemente oggetto di raccomandazione, come ha fatto la Commissione, quando ha detto che le persone e gli strumenti che hanno proceduto alle operazioni di distruzione, e di disinfezione, non si possano adoperare nei casi d'esplorazione, se prima non sia fatta una rigorosa disinfezione. Mi pare che in questo ci sia un po' di senso comune, e nient'altro.

Ma quanto a limitare il metodo distruttivo dentro quella cerchia, cioè alla distruzione dei ceppi, pali, ecc., e poi alla disinfezione del suolo senza farlo scassare, quanto a questo, lo trovo assolutamente necessario; non solo perchè lo trovo nella legge francese, ma perchè la scienza lo indica come il punto cardinale in questi casi.

Ma vi ha una ragione più forte.

Signori, ve lo ripeterò mille volte, voi dovete tener conto di questo fatto gravissimo, che in Sicilia il sistema adoperato nell'alta Italia, non ha colà reso i medesimi frutti; anzi in Sicilia, in seguito all'adozione di questo sistema, il male ha divampato maggiormente, e questo fatto deve avere la sua ragione.

Ora, se continuiamo nello stesso sistema, colla stessa libertà, cogli stessi mezzi, il male si avvanzerà ancora, e noi andremo incontro ad una spesa enorme inutilmente, andremo incontro all'immenso malumore che questo sistema, male finora adoperato, desta fra i proprietari, il che ci porterebbe per conseguenza delle grandissime difficoltà. Mi pare quindi che il non ammettere questa aggiunta, sia come aggiunta all'articolo 1º, o come un articolo 2º, mi pare sarebbe contrario assolutamente ad ogni regola di buon senso, soprattutto quando noi abbiamo questi esempi di fatto, che la Francia mette un articolo testuale in questo senso, entra in questa parte tecnica, segna al Governo i confini generali e niente più. Adunque dopo l'alinea, *ove venga prescritto il metodo distruttivo il Ministero ordina*, ecc., io vi aggiungo la mia proposta.

Parrebbe anche meglio un articolo secondo, che servisse a determinare il metodo distruttivo entro quali limiti debba essere adoperato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Sciaccia della Scala, relatore. Circa la proposta dell'onorevole Tubi, la Commissione non ha nessuna difficoltà di accoglierla, perchè si tratta di

semplice dizione; non così per l'aggiunta colla quale si vorrebbe stabilire fin d'ora che nel caso il proprietario volesse adottare il sistema distruttivo, quando la legge ammettesse anche il sistema curativo, fosse stabilito per regolamento qual procedura dovrebbe seguirsi.

Di tutto questo veramente se ne può fare a meno, perchè s'intende che in tal caso dovrà essere un regolamento; e non c'è bisogno che con questa legge fin d'ora ci si serbi il diritto di fare un regolamento.

Questo va da se.

Relativamente alla proposta dell'onorevole Corleo, egli sa che io ho perfettamente la stessa convinzione che egli ha, cioè che non si debba fare lo scasso; e l'altro giorno ho detto che anche il direttore generale dell'agricoltura propone la spesa per la distruzione di quest'anno, in base a questo criterio, che cioè non si debban fare scassi; che invece di tre iniezioni se ne debbano far quattro, che invece di 200 grammi di solfuro di carbonio se ne debbano iniettare 220 grammi. Ora questa è questione di sistema.

L'onorevole Corleo dice: La legge francese che tanto invocate, prescrive appunto quel che si deve fare: ora io risponderò all'onorevole Corleo, che anche noi abbiamo prescritto quello che si deve fare. Legga il regolamento che fa seguito alla legge, e vedrà che sono prescritte tutte le operazioni che debbano eseguirsi.

Egli vedrà anche nel regolamento quali sono le operazioni estive, e quali le invernali; come si deve tagliare la vite ed a quale altezza, come si debbano bruciare i tralci, quante iniezioni si debbano fare, in quali epoche, e a quale distanza, ecc. Che insomma, tutto è previsto; solamente è questione di sistema. La legge francese lo ha compreso nella stessa legge, noi abbiamo invece un regolamento che stabilisce tutte queste modalità.

E che sia migliore il nostro sistema di quello francese mi pare evidente, poichè il regolamento nostro contiene molte disposizioni che la legge francese non può contenere, perchè in una legge non ci possono essere che le grandi linee, i concetti. Come queste linee, questi concetti si debbono eseguire, è meglio sia stabilito per regolamento che può sempre migliorarsi. È questione regolamentare. Basterebbe a contentare l'onorevole Corleo, secondo me, che il ministro dichiarasse di tener conto della raccomandazione da lui fatta, e che anch'io faccio, cioè che non si scassi il terreno.

Aggiungerò anche che nel sistema della Commissione parlamentare c'è la nomina di una Com-

missione, la quale deve fare degli studi sullo stato e sulle condizioni della fillossera, e questa Commissione dovrà anche valutare tutte queste gravi questioni, perchè sono diversi i sistemi. L'onorevole Corleo ed io siamo per questo sistema, ma l'onorevole Corleo sa meglio di me che vi sono molti autori che ritengono che il sistema distruttivo non è perfetto, se non mediante lo scasso. Quindi v'è un insieme di questioni che non si possono risolvere qui dalla Camera. Del resto la Commissione parlamentare, giusta colla nomina di questa Commissione, intende che essa debba fare tutti questi studi. È per questa ragione che io prego l'onorevole Corleo di contentarsi che il ministro gli prometta che terrà conto delle sue e delle mie raccomandazioni e di lasciare che l'articolo resti qual'è.

Voci. Ai voti. La chiusura!

Presidente. Essendo chiesta la chiusura domando se sia appoggiata.

(La chiusura è appoggiata.)

Corleo. Domando di parlare contro la chiusura.

Presidente. La chiusura essendo appoggiata, ha facoltà di parlare contro la chiusura l'onorevole Corleo.

Corleo. L'onorevole relatore ha fatto eco alla maggior parte dei concetti da me indicati soltanto...

Una voce. Rientra nel merito della questione.

Corleo. Debbe pure indicare l'idea per la quale combatto la chiusura della discussione.

Soltanto, io diceva, differiamo in questo, cioè se si debba mettere nella legge la parte generale del concetto, oppure basti una dichiarazione del ministro che accetti questo concetto.

Ora, a me pare che su questo punto, se si debbano cioè indicare queste idee generali nella legge, non si debba votare così precipitosamente. Essendo una cosa tanto importante, io intenderei parlare acciocchè la Camera sia illuminata anche sopra questo punto, dappoichè ritengo che queste idee generali debbano essere espresse nella legge, come si è fatto in Francia.

Quindi io desidererei parlare, se la Camera me lo accorda, pochissimi momenti su questo argomento.

Presidente. Chi approva la chiusura è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova la chiusura è approvata.)

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Berti, ministro di agricoltura e commercio. Io prego l'onorevole Corleo di voler desistere da ciò che propone come articolo primo. Io sono quasi

certo che molte delle idee da lui espresse, serviranno di norma anche all'amministrazione. Ove egli osservi il regolamento ultimo del 21 luglio 1881 troverà che noi abbiamo introdotto nel detto regolamento gran parte dei provvedimenti che esso invoca.

Ivi si dice per esempio:

“ Ove venga ordinata la distruzione delle viti tanto nella zona infetta, quanto in quella di sicurezza, le viti stesse sono recise dalla superficie del terreno, bruciate dopo averle asperse di petrolio, bitume, ecc. ”

Dunque torna inutile o superfluo che si introduca nella legge la parola *bruciate*, quando abbiamo già con disposizioni regolamentari tutta una pratica stabilita in proposito. Per questi rispetti il regolamento è sempre e grandemente progressivo. Abbiamo fatto tutti gli anni modificazioni, abbiamo sempre dato ascolto alle osservazioni ed alle istanze che ci venivano sporte; operiamo pure e un poco da noi in Italia; non c'è proprio nessun bisogno di introdurre nella legge, le parole che la Francia ha adoperato nella legge che riguarda l'Algeria. Se noi abbiamo citato la legge di Algeri, l'abbiamo fatto per dimostrare che la Francia stessa aveva creduto utile di adottare il sistema distruttivo, e non già per voglia di imitare o di far parere novità nella nostra legge quello che già è nell'uso e nella pratica della nostra amministrazione.

In quanto alla raccomandazione che lo stesso onorevole Corleo mi faceva rispetto agli abiti, alle cautele delle persone che sono addette alla distruzione, alla separazione delle squadre esploratrici da quelle distruttrici, l'ho detto più volte nei giorni scorsi che anche questa è una delle norme che l'amministrazione si è imposto di seguire scrupolosamente, e che seguirà, tanto più dopo la discussione che si è fatta al Parlamento a questo riguardo.

Venendo ora a dire circa le osservazioni e le modificazioni presentate dall'onorevole deputato Tubi, parmi che le prime si possano tutte accettare, perchè non tendono che a chiarire maggiormente alcuni concetti già indicati nello stesso articolo primo. Ma, relativamente alle ultime, non credo sia il caso di parlarne qui nella legge. Il regolamento parimenti vi provvederà. Se sarà il caso, assicuro l'onorevole Tubi che sarà tenuto conto delle sue raccomandazioni.

Epperchè lo pregherei di voler ritirare l'aggiunta proposta, affinchè ci sia dato di passar subito alla votazione dell'articolo primo.

Presidente. Onorevole Corleo, mantiene il suo emendamento?

Corleo. Ritiro soltanto l'ultima parte, perchè avevo detto che, se il ministro l'accettava come una raccomandazione, l'avrei ritirata; ma quanto all'altra che riguarda il metodo distruttivo, soprattutto per la disinfezione del suolo, sono costretto a mantenerla.

Presidente. Allora la prego di mandarmi per iscritto il suo emendamento.

L'onorevole Tubi propone che al secondo capoverso dell'articolo primo dove è detto: *se e quali provvedimenti abbiano ad adottarsi*, si sopprimano le particelle: *se e*. Questa modificazione è accettata dalla Commissione e dal ministro.

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

L'onorevole Tubi inoltre propone che al terzo capoverso di questo articolo, invece di *dovrebbe* si dica *dovrà*.

Anche questo emendamento è accettato dalla Commissione e dal ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Al quarto capoverso l'onorevole Tubi propone che alle parole: *qualora essi si dichiarino disposti ad adoperare*, si sostituiscano queste altre: *a condizione che venga adoperato*.

Anche questo emendamento è accettato dal ministro e dalla Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Dopo il terzo paragrafo l'onorevole Corleo propone la seguente aggiunta:

“ Il metodo distruttivo di cui sopra si applica alle vigne infette o sospette per mezzo dei seguenti provvedimenti:

“ a) la distruzione col fuoco dei ceppi, tralci, pali, foglie, sarmenti e di tutto ciò che possa servire di veicolo alla fillossera;

“ b) la disinfezione del suolo;

“ c) la proibizione di ogni nuova piantagione di viti durante un tempo non maggiore di cinque anni. ”

Quest'aggiunta non è accettata dalla Commissione nè dal Ministero.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata.)

Ora pongo a partito l'articolo con tutti questi parziali emendamenti già votati; lo rileggo:

“ Art. 1. L'articolo della legge 14 luglio 1881, n° 301, è così modificato:

“ Appena ricevuta notizia della esistenza della infezione, il Ministero di agricoltura, industria e commercio dispone che, a mezzo di speciali delegati, venga ispezionata la località sospetta.

“ Accertata la presenza dell'insetto, il Ministero stesso, udito il Comitato per la fillossera, determina quali provvedimenti abbiano ad adottarsi per impedirne la diffusione.

“ Ove venga prescritto il metodo distruttivo, il Ministero ordina la determinazione delle aree infette e delle zone di sicurezza, alle quali la distruzione dovrà venire applicata. Ordina del pari la determinazione della zona di difesa.

“ Ove non venisse prescritto il metodo di cui sopra, il Ministero ha facoltà di accordare ai proprietari dei vigneti infetti una sovvenzione non maggiore di lire 100 per ettaro, a condizione che venga adoperato quel metodo curativo che venisse indicato dal Ministero stesso, udito l'avviso del Comitato per la fillossera.

“ Qualora vi concorra il parere del Consiglio provinciale, può il Governo, udito l'avviso del Comitato di cui sopra, rendere obbligatorio per territorio di uno o di più comuni il metodo curativo di cui al paragrafo precedente; in questo caso una quota delle spese, non minore del terzo, deve essere assunta dalla provincia. ”

Su quest'articolo è domandata la votazione nominale. (Oh! Oh!)

Ungaro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Ungaro. Io chiederei alla Presidenza di verificare se i firmatari della domanda per la votazione nominale sieno tutti presenti. (Movimenti)

Voce. Ha ragione!

Fili-Astolfone. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fili-Astolfone.

Fili-Astolfone. L'onorevole Ungaro si preoccupa di una cosa molto preliminare, senza accorgersi che i banchi vuoti della Camera lo possono accusare di altro.

Ungaro. Questo si vedrà dopo.

Fili-Astolfone. Dimodochè a me pare che, prima di verificare questo fatto, ed io credo che saranno al loro posto quelli che hanno firmato, potrebbe

risultarne tutt'altra conseguenza di quella che ha creduto.

Del rimanente mi permetto di dire che questo non è stato mai nelle buone consuetudini parlamentari. (*Movimenti*)

Ungaro. Chiedo di parlare per un fatto personale.

Presidente. Leggo l'articolo 39 del regolamento.

“ Il voto finale sulle proposte di legge si dà a squittinio segreto; gli altri voti si danno peralzata e seduta, tranne il caso che dieci deputati chiedano la *divisione*, o quindici il *voto espresso*, o venti lo *squittinio segreto*. „

Mi è stata presentata domanda in iscritto per la votazione nominale, ossia di *voto espresso*, sull'articolo 1. Questa domanda è firmata da diciassette deputati; siano essi presenti, o non lo siano, la domanda dev'essere accolta dalla Presidenza; a meno che l'onorevole Ungaro non metta in dubbio che le firme, che sono a' piedi della domanda non appartengano ai deputati, cui si riferiscono. (*No! no!*)

Pullè. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pullè.

Pullè. Io mi permetto di proporre alla Camera che tale votazione nominale abbia luogo nella seduta pomeridiana di domani. (*Movimenti*) La ragione è abbastanza chiara, e credo che la Camera vorrà accogliere la mia domanda.

Presidente. Onorevole Ungaro ha facoltà di parlare per un fatto personale. La prego di enunciarlo.

Ungaro. L'onorevole Fili-Astolfone ha voluto dire che era preliminare la domanda che ho fatto relativamente alla verifica delle firme di quelli che han domandato la votazione nominale.

Io mi permetto di fare osservare all'onorevole Fili-Astolfone che tutt'altro che preliminare era la mia osservazione, poichè, come è noto alla Camera, nelle passate Legislature si è domandato due o tre volte se erano o no presenti i firmatari delle domande di votazione nominale. Lo rammento benissimo. Io non metto in dubbio se sieno o no vere le firme degli onorevoli colleghi che hanno sottoscritto la domanda di votazione nominale, ma invoco il regolamento, il cui testo ci venne letto dall'onorevole presidente, e chiedo che si verifichi se sieno presenti alla Camera quelli che hanno firmato la domanda di votazione nominale e se tengano ancora a chiederla. E poichè s'insiste nella domanda per la votazione nominale, domando alla Camera in qual giorno intenda tenere seduta perchè abbia luogo tale votazione.

Io propongo che la discussione sia rimandata a domani.

Voci. No! no! Oggi! oggi!

Pullè. Per non interrompere la discussione di questo disegno di legge, mi pare che si potrebbe venire ad un temperamento che consisterebbe nel sospendere la votazione dell'articolo 1° e continuare la discussione degli altri articoli.

Voci. No! no!

Riolo. Onorevole presidente, io tengo a dichiarare che non sarei stato alieno dal desistere dalla domanda per la votazione nominale se le ire che questa proposta ha suscitato, non mi avessero consigliato ad insistervi.

Presidente. Ma lei s'inganna!

Riolo. Onorevole presidente, quando si è chiesto la votazione nominale, dieci o dodici deputati si affrettarono a chiedere facoltà di parlare, e si richiese persino che si verificasse se i firmatari erano presenti. Se così non si fosse proceduto, forse si sarebbe venuto più sollecitamente al risultato desiderato da quelli che hanno combattuto la domanda per la votazione nominale; poichè si è voluto fare opposizione a questa domanda, io vi insisto.

Sciaccia della Scala, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Sciaccia della Scala, relatore. Io non vado a ricercare se siano o no presenti i firmatari della domanda per la votazione nominale. Faccio notare soltanto che vi è una proposta dell'onorevole Pullè perchè si sospenda la votazione dell'articolo; e siccome questa proposta è giustificata da molti precedenti parlamentari, così io credo che il presidente debba metterla in votazione; la Camera deciderà....

Presidente. Onorevole relatore...

Sciaccia della Scala, relatore. Mi lasci finire il mio concetto.

Presidente. Si tratta del primo articolo della legge; e sarebbe, secondo me, assurdo discutere e votare tutti gli altri articoli che sono le modalità della legge senza prima aver votato l'articolo che ne è l'essenza. Quindi io non credo che sia ammissibile la proposta dell'onorevole Pullè. (*Rumori*)

Sciaccia della Scala, relatore. Chiedo di parlare sulla posizione della questione.

Presidente. Io domando al ministro e alla Commissione se accettino la proposta della Presidenza: che la votazione nominale o la continuazione di questa discussione siano rimandate a domani. (*Rumori*)

Sciacca della Scala, relatore. In nome della Commissione, dichiaro che essa non accetta la proposta della Presidenza. (*Rumori in vario senso — Vari deputati chiedono di parlare*)

Presidente. Questa negativa io non la comprendo, onorevole relatore. Come vuole che si faccia ora la votazione nominale?

Sciacca della Scala, relatore. Io domando che si sospenda la discussione dell'articolo 1, e si faccia la votazione nominale quando saranno stati approvati gli altri articoli.

Presidente. Ma non si può; perchè il primo articolo è la essenza della legge.

Sciacca della Scala, relatore. Onorevole presidente, mi permetta di dirle che questo articolo non è per niente la essenza della legge: anzi esso lascia intatta la questione dei diversi sistemi.

Branca. Chiedo di parlare sulla posizione della questione.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Branca. Onorevole presidente, io fo notare che, secondo i precedenti della Camera, quando viene presentata una domanda per la votazione nominale, si invitano i firmatari a dichiarare se, nello stato della discussione, mantengano la loro domanda.

E poichè l'onorevole Riolo ed altri dicono che, invitati a desistere dalla proposta di votazione nominale lo avrebbero fatto volentieri, io mi rivolgo alla loro cortesia, perchè la ritirino; facendo ad essi considerare, che quindici o venti deputati che rispondano *no* all'articolo 1º, non potranno impedire che passi il concetto della legge. È meglio pertanto che essi la lascino discutere e presentino piuttosto agli articoli successivi gli emendamenti che varranno nell'opinione loro a migliorarla.

Io tengo a dichiarare che la Commissione è in gran parte d'accordo col Governo e che questo accordo diventerà completo all'ultima ora; essa ha migliorato di molto la legge nell'interesse della Sicilia, deliberando anche un'inchiesta; non per infrenare l'azione del Governo, ma per munire il Governo di tutte le garanzie necessarie.

Ma se si prosegue in una discussione dirò così *a priori* dell'articolo primo senza discutere la legge, ne verrà peggiorata la condizione delle popolazioni siciliane, quindi anche per questo prego tutti i deputati di Sicilia di lasciar discutere la legge.

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Berti, ministro di agricoltura e commercio. A me pare che l'onorevole Branca abbia posto la

questione nei suoi veri termini, e che convenga in questo momento chiedere a tutti coloro che hanno sottoscritto la domanda di votazione nominale, se insistono nella loro proposta, o conoscere se siano presenti.

Io prego in particolar modo i sottoscrittori della domanda medesima di non volere ritardare più oltre la discussione di questa legge; l'interesse, cui dobbiamo provvedere, è troppo grande; io li prego di voler desistere dalla domanda di votazione nominale e di lasciare che sia continuata la discussione di quest'articolo. (*Bene!*) Io non rinuncio alla speranza di vedere accolta questa mia preghiera.

Ungaro. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Ungaro ha facoltà di parlare.

Ungaro. Io mi sono taciuto, quando l'onorevole presidente non ha creduto di mettere a partito la proposta che io avevo fatta. È venuto in mio aiuto l'onorevole Branca ed ora anche l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, ed essi hanno ben rammentato i precedenti della Camera, cioè che molte volte si è verificato se erano o no presenti coloro che avevano sottoscritto domande di votazione nominale quando ciò era richiesto da un deputato.

Presidente. E la Presidenza risponde di no.

Ungaro. Io quindi non posso ammettere che la Presidenza possa oggi disfare la costante giurisprudenza della Camera adottata tante volte ed in varie Legislature. È quindi, che se non si ritira la domanda di votazione nominale, io alla mia volta domando all'onorevole presidente che si verifichi se siano o no presenti i firmatari di quella domanda e se persistano a mantenere la firma o la vogliano ritirare accondiscendendo alle mie preghiere. (*Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole La Porta, a cui cede la sua volta l'onorevole Riolo.

La Porta. Io non sono tra i sottoscrittori della domanda per la votazione nominale; ma rivolgo una speciale preghiera ai miei colleghi ed amici che l'hanno firmata, perchè vogliano per il momento ritirarla. Quando sorgesse su questa legge qualche altra questione che meritasse la speciale garanzia di una votazione nominale, sarebbe il caso di ripresentare la domanda.

Io spero che tutti comprenderanno le ragioni di convenienza che mi hanno suggerito questa preghiera, che sono certo verrà accolta dai miei colleghi.

Riolo. Io aveva chiesto di parlare.

Presidente. Un momento, onorevole Riolo.

Onorevole Corleo, mantiene o ritira la sua firma?

Corleo. Dirò due parole sulla...

Voci. No! No! (*Rumori vivissimi*)

Presidente. Non può rientrare nella discussione; ella deve solo dire se mantenga o ritiri la sua firma.

Corleo. Ma se non mi si permette di parlare...

Una voce. No! (*Rumori*)

Corleo. No? Ebbene, allora io mantengo la mia firma... (*Rumori*) perchè si sappia dagli elettori che mi si impedisce di parlare. (*Rumori vivissimi*)

Presidente. Onorevole Bordonaro, mantiene o ritira la sua firma?

Bordonaro. La mantengo perchè non ho nessuna ragione di ritirarla.

Presidente. Onorevole Pugliese-Giannone?

Pugliese-Giannone. La mantengo.

Presidente. Onorevole Palizzolo?

Palizzolo. La ritiro.

Presidente. Onorevole Fili-Astolfone?

Fili-Astolfone. La mantengo.

Presidente. Onorevole Fulci?

Fulci. La mantengo.

Presidente. Onorevole Riolo?

Riolo. Dal momento che i miei colleghi la mantengono, la mantengo anche io; tengo però a dichiarare che se l'onorevole Corleo avesse potuto parlare, l'avrebbe ritirata, e con lui l'avremmo ritirata tutti.

Presidente. Onorevole Sani Severino?

(*Non è presente.*)

Presidente. Onorevole De Saint-Bon?

Di Saint-Bon. La mantengo.

Presidente. Onorevole Capone?

(*Non è presente.*)

Presidente. Onorevole Maiocchi?

Maiocchi. La ritiro.

Presidente. Onorevole Maffi?

Maffi. La mantengo.

Presidente. Onorevole Indelicato?

(*Non è presente.*)

Onorevole Strobel?

(*Non è presente.*)

Onorevole Fazio Enrico?

(*Non è presente.*)

Onorevole Mattei Antonio?

(*Non è presente.*)

Onorevole Ferrari Luigi?

(*Non è presente.*)

Onorevole Coffari?

(*Non è presente.*)

I firmatari erano 18; due hanno dichiarato di ritirare la loro firma, quindi restano 16. (*Rumori e interruzioni*)

Voci. E gli assenti?

Presidente. Gli assenti si ritiene che mantengano la loro firma. In questo senso, mi si assicura che suonano i precedenti parlamentari.

Spantigati. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Spantigati ha facoltà di parlare.

Spantigati. Mi dorrebbe di contraddire all'onorevole presidente.

Ma, se ben ricordo, vi sono dei precedenti formali della Camera nei quali si è verificato se i firmatari della domanda di votazione nominale fossero tutti presenti.

Ed a me pare che debba essere così se non si vuole che gli assenti possano comandare ai presenti, e che una domanda di votazione nominale possa essere fatta da quindici deputati che siano a Torino, a Messina, a Napoli.

No: a poter partecipare alla discussione bisogna essere qui, non fuori.

Quindi io credo che sarebbe un precedente fatale per l'andamento dei nostri lavori se si concedesse a deputati non presenti di chiamare i presenti a votazione nominale, alla quale essi non partecipano.

Io reputo pertanto che la assenza oramai constatata dall'onorevole presidente, di parecchi degli onorevoli nostri colleghi che sono sottoscritti a questa domanda di votazione nominale la renda caduca.

(*Vari deputati domandano di parlare.*)

Presidente. Poichè l'onorevole Spantigati fa una proposta formale, credo mio debito d'interrogare la Camera.

Coloro che intendono di approvare la proposta dell'onorevole Spantigati, che cioè gli assenti firmatari della domanda di votazione nominale debbano intendersi come decaduti, sono pregati di alzarsi.

(*La proposta Spantigati è approvata.*)

Riolo. Chiedo di parlare. (*Rumori*)

Presidente. Non posso darle facoltà di parlare.

Riolo. Non chiedo di parlare, onorevole presidente, sulla discussione.

Presidente. Su che?

Riolo. Vorrei pregare l'onorevole presidente a volere invertire la mia firma, e son persuaso che i miei onorevoli colleghi si uniranno a me, e così saremo dieci, e metterla per la domanda di verificare se la Camera sia in numero. (*Oh! oh!* — *Rumori*)

Presidente. La Presidenza non ha la domanda.

Articolo 1. L'articolo 4 della legge 14 luglio 1881, n° 301, è così modificato:

“ Appena ricevuta notizia della esistenza della infezione, il Ministero di agricoltura, industria e commercio dispone che, a mezzo di speciali delegati, venga ispezionata la località sospetta.

“ Accertata la presenza dell'insetto, il Ministero stesso, udito il Comitato per la fillossera, determina quali provvedimenti abbiano ad adottarsi per impedirne la diffusione.

“ Ove venga prescritto il metodo distruttivo, il Ministero ordina la determinazione delle aree infette e delle zone di sicurezza, alle quali la distruzione dovrà venire applicata. Ordina del pari la determinazione della zona di difesa.

“ Ove non venisse prescritto il metodo di cui sopra, il Ministero ha facoltà di accordare ai proprietari dei vigneti infetti, una sovvenzione non maggiore di lire 100 per ettaro, a condizione che venga adoperato quel metodo curativo che venisse indicato dal Ministero stesso, udito l'avviso del Comitato per la fillossera.

“ Qualora vi concorra il parere del Consiglio provinciale, può il Governo, udito l'avviso del Comitato di cui sopra, rendere obbligatorio per territorio di uno o di più comuni il metodo curativo di cui al paragrafo precedente; in questo caso una quota delle spese, non minore del terzo, deve essere assunta dalla provincia. ”

Lo pongo a partito.

(È approvato.)

Presidente. L'articolo 1° è approvato.

Do lettura dell'articolo 2.

Berti, ministro di agricoltura e commercio. Legga pure gli articoli della Commissione, perchè io li accetto.

Presidente. Va bene.

L'articolo 3 della legge 1879, n° 4816, è così modificato:

“ Qualora si ordini la distruzione dei vitigni, e la cifra delle indennità da pagarsi non ecceda la somma di lire 500, potrà intervenire un accordo fra il delegato ed il proprietario. Ove si tratti di cifra maggiore alle lire 500, od il suddetto accordo non sia intervenuto, il pretore del luogo, sulla domanda del delegato per la ricerca della fillossera, prima di dare principio ai lavori, nomina un perito giudiziario ed insieme a lui accede nel fondo, entro 48 ore dalla domanda fatta per procedere, in continuazione, alla descrizione dello stato dei vitigni e degli altri vegetali, che avessero a distruggersi.

“ Il pretore notifica agli interessati il giorno e l'ora in cui accederà sul luogo: gli interessati hanno diritto di farsi rappresentare e di fare inserire nel verbale, di cui sopra, le dichiarazioni ed i rilievi, che stimassero opportuni nel loro interesse. Lo stesso diritto ha il delegato per la ricerca della fillossera, il quale dovrà indicare nel verbale gli elementi in ordine al grado d'infezione. Lo stesso delegato dovrà fare inserire nel verbale l'indicazione del numero delle viti infette e di quelle immuni nell'area infetta.

“ Compiuto il verbale, il delegato anzidetto dà principio ai lavori prescritti dal Ministero. I proprietari non possono arrestarne la prosecuzione; e l'autorità giudiziaria non può conoscere che degli effetti dell'atto amministrativo, esclusa ogni indagine intorno alla esistenza dello insetto ed alla opportunità dei rimedi adoperati per combatterlo. ”

Fili-Astolfone. Chiedo di parlare su quest'articolo 2.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fili-Astolfone.

Fili-Astolfone. Comincio dal riconoscere i miglioramenti che la Commissione ha introdotto nel secondo articolo in confronto di quello del disegno ministeriale; ma anche queste modificazioni in senso certo più equo e largo non mi contentano punto perchè, a mio modo di vedere, non garantiscono a sufficienza gl'interessi dei proprietari. Io ho detto già nella discussione generale che, finchè si lascia l'onnipotenza al delegato fillosserico, di cui la dolorosa esperienza fatta, ha dato un triste saggio, voi garantite nulla di tutto quello che, ha maggiormente sollevato tanti lamenti, suscitato tante legittime indignazioni e contro il rinnovarsi dei quali, dovrete specialmente rassicurare le popolazioni.

E voi invece rendete onnipotente il delegato fillosserico, quando gli attribuite il diritto di distruggere appena accertata la fillossera, ed acceduto il pretore sul luogo nel caso che il valore delle viti non oltrepassi le lire 500, o poi negate alla autorità giudiziaria che conosca degli effetti di quest'atto puramente amministrativo.

Io non so, o signori, perchè vogliate derogare al diritto comune. Forse per la speditezza delle operazioni a cui si deve procedere, e perchè non ammettono dilazione? Ma dal momento che l'autorità giudiziaria accede sul luogo, dal momento che essa deve intervenire, e io non comprendo perchè il pretore deve essere assorbito dall'azione d'un semplice funzionario amministrativo e contrariamente

ai più ovvii principi dell'ordine delle giurisdizioni deve limitarsi unicamente a constatare i fatti.

A me quindi ripugna tutto questo artificioso congegno di cui il potere esecutivo con una legge speciale si arma, epperò anche per una maggiore correttezza nell'esplicazione del diritto, esprimerei il desiderio, e proporrei che la Commissione modificasse l'articolo nel senso che, accertata la presenza dello insetto, e fatte le analoghe costatazioni con la presenza delle parti, in via d'urgenza, emettesse anche sul luogo gli opportuni provvedimenti. In una parola, fate che il pretore col perito possa essere garanzia non solo dello stato vero delle cose, ma anche dell'intensità dell'infezione, e poi lasciate che lo stesso pretore con una ordinanza possa venire in soccorso al delegato fillosserico.

Questa, signori, è la garanzia più efficace che si possa dare all'esecuzione della legge.

Io vorrei che il delegato fillosserico fosse solo strumento di esecuzione dei provvedimenti del potere giudiziario, e non mica che il pretore assistesse passivamente ed interdetto a frenare, e moderare le esorbitanze fiscali.

Nè da questo lato solo devo muovere appunti alle disposizioni contenute nell'articolo in discussione; ma per altra considerazione, o signori, per la considerazione che non rassicura punto la fiducia che la Commissione col sostenere il disegno di legge mostra di avere per i rappresentanti locali del potere esecutivo, e quindi le cautele non mi sembrano giammai troppe per la tutela degli interessi privati.

Ora io trovo nell'articolo che, nella indennità maggiore di lire 500, e proprietario e delegato fillosserico sono discordanti; in questo caso, costui fa domanda al pretore il quale nomina un perito per *accedere sul luogo*.

Questa locuzione non parmi molto corretta, e quello che è più, non è abbastanza chiara.

La parola *fa* si riferisce al caso della discordanza nell'ammontare della indennità, ma non impone al delegato fillosserico, e tassativamente e con forma *imperativa* l'obbligo *assoluto di fare* la domanda. A rimuovere quindi ogni sorta di dubbio io pregherei l'onorevole relatore e la Commissione a volere dichiarare nella maniera più *esplicita* qual'è la vera *intelligenza* che nella redazione s'intese dare a questa parte dell'articolo 2.

Io aspetterò queste dichiarazioni per sapere se, e quali modificazioni potrebbero esser credute opportune. Ed ora riferendomi al primo concetto, cioè a dire all'intervento del magistrato nelle operazioni del *deputato fillosserico*; torno a ripetere,

io non lo vorrei *macchinale e puramente passivo*, ma pienamente *attivo ed operativo*.

Nè questo può dirsi in opposizione al pensiero che si prefigge il legislatore, ed a cui s'ispira la intera economia della legge, perciocchè, o signori, nelle azioni per enunciazione di nuove opere secondo il codice comune di rito, il pretore procede sommariamente, ai provvedimenti interinali non solo, ma a quelli definitivi, e con statuizioni eseguibili nonostante appello.

E questa procedura, o signori, non nuoce alla *celerità*, non ritarda la pronta *esecuzione* della legge, e soddisfacendo ad un sentimento di giustizia, disarmata ogni resistenza, non aliena l'animo della popolazione dal Governo, riduce al vero valore, tempera e calma molte opposizioni.

Si, o signori, perchè altro è dimostrare che, si cede alla necessità e che si agisce in forza della legge, altro il far supporre che l'opera del delegato fillosserico può essere determinata dal capriccio e da eccesso di zelo, e questo si può solo eccitare quando con provvedimento del magistrato si fa sorgere palese ed evidente il bisogno che al disopra d'ogni privato interesse e d'ogni risentimento siede sovrana, inconculcata la legge!

Senza di questo, o signori, io ripeto, questo articolo non risponde al fine che vogliamo raggiungere. Quindi io domando, e desidero che questo articolo fosse migliorato nel senso cioè, che allora si procederà alla distruzione, quante volte accertata l'esistenza del male, il pretore dietro provvedimento anche preso sul luogo sarà per ordinarlo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fulci.

Fulci. Io ho domandato la parola per rilevare che quest'articolo non presenta sufficiente garanzia per i proprietari.

La Commissione propone che allorchè vi è una denuncia di proprietà infetta, in questo caso vada il pretore sul luogo e devenga alla nomina di un perito. Dopo aver posto questo concetto, la Commissione dà all'agente fillosserico l'incarico di accertare il numero delle viti infette e di quelle immuni, e tutti gli elementi di fatto che possano dare la quantità e l'entità del grado d'infezione, di modo che dovrebbero andare sul luogo pretore e perito, e dall'altro lato l'agente fillosserico.

Gli elementi più importanti, nell'interesse del proprietario, invece di essere accertati dal perito e dal pretore, che sono sul luogo, dovrebbero essere accertati dall'agente fillosserico. Tutto ciò mi pare non faccia altro che dare onnipotenza all'agente per l'accertamento della fillossera.

Ma domando io: dal momento che avete sul luogo una autorità giudiziaria, che ci avete un perito, perchè dare tanta lata facoltà all'agente, in ciò che è più grave e più importante? Più tardi la Commissione, che si dovrebbe comporre, secondo quanto propone l'onorevole relatore, di due periti e dell'agente fillosserico, dovrà dare il suo giudizio sul grado d'infezione.

Ma questo giudizio si dovrà dare su che cosa? Sui dati forniti dall'agente fillosserico? Ma io domando se c'è garanzia pel proprietario? Questo agente fillosserico, che rappresenta l'agente fiscale nel caso nostro, è lui che deve fornire i dati su cui deve basarsi il giudizio!

Io quindi mi permetto di presentare alla Camera un emendamento in questo senso, cioè che andando sul luogo il pretore, il perito e l'agente della fillossera; non solo il perito sia chiamato a fare la descrizione, ma anche ad accertare il grado d'infezione, ed il numero delle viti infette, ed il numero delle viti immuni.

In altri termini, dal momento che c'è là, sul luogo il perito, quello che la Commissione vorrebbe che fosse fatto dall'agente fillosserico, si faccia dall'autorità giudiziaria e dal perito incaricato.

Presidente. Onorevole Fulci, mandi il suo emendamento scritto alla Presidenza.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Sciacca della Scala, relatore. L'onorevole Fili-Astolfone vorrebbe che prima di procedere alla distruzione dei vigneti, il pretore emettesse un ordinanza. Evidentemente l'onorevole Fili-Astolfone la richiede, perchè crede che il delegato fillosserico possa far distruggere un fondo, senza che ci sia fillossera. In altri termini, egli vorrebbe che il pretore giudicasse se vi sia o no la fillossera e poi desse la sua ordinanza col suo criterio e non con quello del delegato fillosserico, che rappresenta il Governo, il quale n'è responsabile.

Evidentemente questo sistema non si può adottare, perchè noi non possiamo affidarci alle conoscenze fillosseriche del pretore per sapere se un vigneto sia, o no, fillosserato.

Infatti, tutti sanno come sia difficile a persone che non sono del mestiere conoscere se vi sia o no la fillossera.

Nelle prime infezioni di Sicilia, ad esempio, vi andarono molti delegati, che non avendo ancora una grande esperienza, credettero non vi fosse fillossera. Poi quando altri vi fecero maggiori studi (perchè si tratta spesso di studi microscopici) vi constatarono la presenza del male che altri del mestiere non avevano saputo constatare.

Ora, come potrebbe mai il pretore dare un ordi-

nanza col proprio criterio e col proprio giudizio? Quindi, secondo me, questa è una garanzia impossibile ad autorizzarsi colla legge.

Si dice: il delegato fillosserico è onnipotente. Ma mi pare che coll'articolo, come è stato modificato dalla Commissione, ogni onnipotenza sia tolta. È il perito nominato dal pretore che deve fare il verbale, descrivere lo stato del fondo, le condizioni, l'età, la vegetazione della vite, la fertilità del terreno e tutto ciò che si comprende nelle parole *inventario di un fondo*.

Il delegato fillosserico non è che una parte che rappresenta il Governo; egli non ha che il diritto di fare le sue osservazioni e niente altro. Il verbale è fatto dal perito nominato dall'autorità giudiziaria. Una cosa sola fa il delegato al di là della parte, cioè: contare le viti immuni e le infette.

Questo evidentemente si riattacca al concetto del tecnicismo. Del resto, tale questione ha poca importanza, perchè le viti si debbono pagare o siano immuni o siano infette, perchè si sa che una vite immune vicina ad una infetta sarà pure attaccata. Quindi, pressochè per tutte le viti, sarà accordata la stessa indennità.

Con tale replica ho inteso rispondere anche all'onorevole mio amico Fulci. Dov'è questa onnipotenza del delegato fillosserico? Egli assiste al verbale come la parte, tutto fa il perito nominato dal giudice.

La Commissione dovrà giudicare sul verbale del perito.

Il mio amico Fili-Astolfone diceva che il grado di infezione è stabilito dal delegato fillosserico. Io lo prego di legger bene le modificazioni proposte dalla Commissione e la mia relazione. Noi appunto abbiamo tolta al delegato fillosserico la facoltà di stabilire il grado d'infezione. Il grado d'infezione è stabilito dalla Commissione composta di tre membri, cioè di un perito nominato dal presidente del tribunale civile, di uno nominato dalla deputazione provinciale, e dal delegato fillosserico. Io credo che, modificata com'è la legge, le parti sono completamente garentite. Aggiungasi che la Commissione dà diritto alle parti di portare avanti i magistrati i loro reclami se non sono contente del giudizio della Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Berti, ministro di agricoltura e commercio. Pare a me che l'articolo secondo, quale ora è stato formulato dalla Commissione, restringa le facoltà del delegato fillosserico, epperchè non dovrebbe esser luogo a timore di sorta, perchè il delegato fillosse-

rico non ha altro ufficio che quello di accertare la infezione.

Se gli togliete quest'ufficio è questione finita. Non dee farsi intervenire il pretore a interloquire sull'infezione. L'infezione è accertata dal delegato, ed indi le restanti operazioni passano per il perito. Per conseguenza io non vedo che vi sia qui ragione alcuna di sospetto e di rigore. Le facoltà del delegato fillosserico sono puramente circoscritte alla cerchia in cui devono esercitarsi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fili-Astolfone.

Fili-Astolfone. Io risponderò con due sole parole all'onorevole relatore ed all'onorevole ministro. Avendo cominciato col rilevare i miglioramenti recati a questo articolo, dichiarai, e ripeto che non potevo lasciarlo passare senza osservazioni, e se non m'inganno le osservazioni da me fatte come desumo dalle risposte dell'onorevole relatore, mi sembrano di qualche peso.

In concreto ed anche dopo le risposte io domando quali saranno le funzioni del perito che sarà nominato dal pretore?

L'articolo dice: « Ove si tratti di cifra maggiore alle lire 500, od il suddetto accordo non sia intervenuto, il pretore del luogo, sulla domanda del delegato per la ricerca della fillossera, prima di dare principio ai lavori, nomina un perito giudiziario », ma se il delegato fillosserico non crederà fare la domanda al pretore non è evidente, o signori, che tutte le pretese garanzie sfumano, e l'arbitrio va innanzi?

Sciaccia della Scala, relatore. No, no!

Fili-Astolfone. Ma sì, onorevole Sciaccia della Scala, e finchè la Commissione ed il ministro non chiariranno esplicitamente questo concetto, con le semplici denegazioni non rimuoveranno il dubbio.

Dite adunque, e ditelo chiaramente che non sarà in facoltà, ma nel dovere del delegato fillosserico di sporgere la domanda, ed allora forse ogni dubbio scomparirà.

L'articolo della Commissione dice: « Qualora si ordini la distruzione dei vitigni, e la cifra delle indennità da pagarsi non ecceda la somma di lire 500, potrà intervenire un accordo fra il delegato ed il proprietario. » Il che non è sperabile, epperò un'illusione nei maggiori casi; ma proseguiamo. « Ove si tratti di cifra maggiore alle lire 500, od il suddetto accordo non sia intervenuto, il pretore del luogo, sulla domanda del delegato per la ricerca della fillossera, prima di dare principio ai lavori... »

Berti, ministro di agricoltura e commercio. Ecco: prima di dar principio ai lavori!

Fili-Astolfone. Va bene, ma allora la dizione deve cambiare, in modo imperativo, cioè che non potrà assolutamente dare principio, ecc.

Berti, ministro d'agricoltura e commercio. Non si dà principio ai lavori.

Sciaccia della Scala, relatore. Precisamente.

Fili-Astolfone. Permettetemi, signori, io non mi credo molto profano alle leggi, e sinceramente non comprendo come vogliate da una dizione poco esatta, trarne una intelligenza che per lo meno ha avuto bisogno d'una dichiarazione interpretativa nel senso da me indicato, ed all'uopo prendo atto della dichiarazione fatta dalla Commissione, comunque parmi che il dubbio non esisterà meno, almeno e finchè non sia con un inciso reso più chiaro ed esplicito il concetto proibitivo.

Ecco quindi perchè dicevo che lasciando in facoltà del delegato fillosserico il fare o meno la domanda, senza volerlo forse, lo rendevate più che arbitro, *onnipotente!*

Sciaccia della Scala, relatore. Allora sarei stato d'accordo con lei.

Presidente. Non la finiremo più.

Fili-Astolfone. In secondo luogo negando all'autorità giudiziaria il diritto di conoscere gli effetti dell'atto amministrativo, voi ponete il delegato fillosserico al disopra non solo del potero giudiziario, ma della stessa legge!

Queste due osservazioni bastano, o signori, per giustificare le ragioni che mi inducono a persistere nella mia opinione, e mi pare siano di tale evidenza che, non occorrono ulteriori dimostrazioni. Soltanto per concludere dirò che, tutto si potrebbe aggiustare e bene, armonizzando la locuzione del primo e secondo alinea, o sopprimendo addirittura l'ultimo che con un privilegio odioso, rende disuguale la condizione delle parti.

Con ciò io non ho inteso di sostenere che l'autorità giudiziaria deve esser quella che deve conoscere se o meno esiste l'insetto ma, soltanto che accertato il male, ogni provvedimento ulteriore, e nei soli rapporti della indennità per i danni che arreca ai privati deve emanare dal magistrato.

Del resto l'intervento del perito non può avere se non lo scopo di garantire meglio gl'interessi privati; e per controllare in modo efficace, competente, e prima che si distrugga non solo lo stato d'infezione, ma l'intensità di essa, e per stabilire la misura dei danni che ne possono derivare ai proprietari.

Ecco quali i miei dubbi; pregherei l'onorevole Commissione a voler trovare (e credo non le sarà difficile) una locuzione, od un inciso da rendere assolutamente obbligatoria (quando si tratta d'indennità di oltre 500 lire) al delegato fillosserico di far

immediatamente la domanda aspettando per potere procedere ad ulteriori operazioni i provvedimenti d'urgenza che potranno essere emessi dall'autorità giudiziaria.

Presidente. Ora al banco della Presidenza è intervenuto un emendamento dell'onorevole Fulci, così concepito:

“ Il pretore e il perito accerteranno il grado di infezione, il numero delle viti infette e quello delle viti immuni.

“ Fulci „

Non essendovi iscritti altri oratori, pongo a partito quest'emendamento dell'onorevole Fulci.

Varè. Ma prima bisogna domandare se sia o no appoggiato!

Presidente. Dunque domando se l'emendamento dell'onorevole Fulci sia appoggiato; ma avverto che il ministro e la Commissione hanno detto di non accettarlo!

Sciaccà della Scala, relatore. Domando di parlare per dare uno schiarimento.

Presidente. Siamo in votazione, onorevole relatore. Dunque pongo a partito quest'emendamento. *(Non è approvato.)*

Presidente. Pongo a partito l'articolo 2, come fu letto.

(È approvato.)

Art. 3. L'articolo 5 della legge 14 luglio 1881, n° 301, ed il secondo comma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1879, n° 4810, sono così modificati:

“ Ai proprietari colpiti dalle disposizioni dell'articolo precedente sono liquidate le indennità sulle basi seguenti:

“ Per le viti infette sarà tenuto conto del grado d'infezione e della loro presumibile durata; per le viti sane, della loro presumibile durata in rapporto al pericolo d'invasione al quale erano esposte.

“ Il giudizio circa gli elementi in ordine al *grado d'infezione*, indicati dal delegato nel verbale, di cui sopra e circa la *presumibile durata* delle viti, sarà pronunziato ed indicato in apposito verbale, da una Commissione permanente, nominata per ogni gruppo d'infezione, presieduta da un delegato per la ricerca della fillossera e composta di due esperti, uno nominato dalla deputazione provinciale, e l'altro dal presidente del tribunale civile, ai quali saranno corrisposti gli onorari dallo Stato, secondo quanto verrà determinato nel regolamento.

“ La indicazione del numero delle viti infette e di quelle immuni, di che all'articolo precedente,

non può essere sottoposta al giudizio né della suddetta Commissione, né dal magistrato.

“ Nel caso venga vietata la coltivazione nei terreni, ove la vite è frammista ad altre colture, il proprietario ha diritto ad una indennità corrispondente al fitto, che potrebbe averci dai terreni stessi durante il divieto, deduzione fatta dei raccolti di cui il proprietario continua ad usufruire.

“ Questa indennità per i terreni tenuti esclusivamente a vigneto non è corrisposta al proprietario che nel caso in cui il divieto si prolunghi al di là del periodo di resistenza assegnato alle viti, ed è calcolata secondo il fitto, che potrebbe averci dal terreno in relazione alle colture che vi si potrebbero praticare, esclusa la vite. Ove venga permessa la coltivazione di questi ultimi terreni, prima che scada il periodo di resistenza assegnato alle viti, è tenuto conto dell'utile che può ottenersi dalle coltivazioni permesse in diminuzione delle somme dovute al proprietario.

“ Il parziale divieto d'impiantare viti, o di fare altre coltivazioni, anche dopo cessato il divieto di cui ai paragrafi precedenti, non dà in nessun caso, ai proprietari diritto a compenso. „

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tubi.

Tubi. Io non ho che una brevissima osservazione a fare sull'ultimo alinea di quest'articolo. A me pare che lasci un dubbio. Esso dice:

“ Il parziale divieto d'impiantare viti, o di fare altre coltivazioni, anche dopo cessato il divieto di cui ai paragrafi precedenti, non dà, in nessun caso, ai proprietari diritto a compenso. „

Questo *diritto a compenso* è rifiutato solo quando il divieto di piantare viti è parziale, oppure solo quando è parziale il divieto di altre coltivazioni? Io credo che la parola *parziale* si riferisca solamente alle altre coltivazioni. Ed allora mi pare che la dicitura starebbe meglio così:

“ Il divieto d'impiantare viti, o quello parziale di fare altre coltivazioni, ecc. „

Perchè com'è ora non mi riesce abbastanza chiaro.

Tegas. *(Presidente della Commissione)* La Commissione accetta questa dizione.

Berti, ministro di agricoltura e commercio. Il Ministero pure.

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno più chiedendo di parlare, metto a partito l'emendamento proposto dall'onorevole Tubi, il quale consiste nel sostituire alle parole: “

parziale divieto d'impiantare viti, o di fare altre coltivazioni, queste altre: " Il divieto d'impiantare viti, o quello parziale di fare altre coltivazioni. "

Quest'emendamento è accettato dal Ministero e dalla Commissione.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Pongo ora a partito l'articolo 3 coll'emendamento testè approvato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Sciacca della Scala, relatore. Chiedo di parlare.
Presidente. Su che?

Sciacca della Scala, relatore. Per fare una dichiarazione sopra un articolo precedentemente votato. Siccome non è stata intesa dall'onorevole presidente la mia domanda per parlare, debbo dichiarare che ciò che voleva l'onorevole Fili-Astolfone, s'intendeva dalla Commissione; e risulta chiaramente dall'articolo com'è redatto. Il delegato non può distruggere il fondo se prima il pretore non vada sul luogo col perito.

Io voleva pure dichiarare all'onorevole Fulci che il perito, nominato dal pretore, ha il diritto di far inserire nel verbale tutti i suoi apprezzamenti, sia sul numero delle viti sane ed infette che sopra il grado d'infezione, ecc. È questa una dichiarazione che faccio a nome della Commissione sopra le due proposte degli onorevoli Fili-Astolfone e Fulci.

Presidente. Art. 4. " Qualora le parti non si accordino sulla scelta di un perito, la perizia è deferita alla Commissione di cui all'articolo precedente, ed in questo caso è a carico del proprietario la metà degli onorari del perito nominato dal presidente del tribunale civile.

" Qualora le parti non intendano di acquietarsi alla stima, possono, entro 30 giorni dal deposito presso la cancelleria della pretura locale, esperire la propria azione innanzi l'autorità giudiziaria. "

Fili-Astolfone. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Fili-Astolfone. La Commissione nell'articolo 4º ha creduto d'introdurre una modificazione mettendo a carico del proprietario la metà degli onorari del perito nominato dal presidente del tribunale civile. A me pare che questa sia una ingiusta concessione fatta al fisco in pregiudizio dei privati.

Sciacca della Scala, relatore. Erano prima messi per intero a carico del proprietario.

Fili-Astolfone. Non dico di no, e soggiungo che non sono le pretensioni fiscali, ma le concessioni della Giunta parlamentare che non solo non mi persuadono ma mi sorprendono e precisamente in un disegno come questo che discutiamo.

E la condiscendenza anche in questa parte non è poca cosa, se si riflette che i delegati fillosserici, cui è lasciato di concordare con i proprietari avranno nulla a perdere personalmente e sono armati di tutti i mezzi per costringere precisamente i resistenti a *transatti* che chiamerò *leonini*.

Signori, è mai possibile che dobbiamo in questo disegno di legge accumulare l'una sull'altra le vessazioni, e smarrire il senso più ovvio di equità e giustizia? Badi la Camera a quello che fa, e tenga conto dell'esperienza che abbiamo in Sicilia, e per evitare che certe cose possono anche *politicamente* costituire dei brutti *precedenti*! Ora non sarebbe stato meglio il riferirci alle disposizioni delle leggi comuni e rendere soltanto responsabili i delegati fillosserici dei componimenti per loro causa falliti?

Io ammetto che il magistrato possa colla sua sentenza dando torto ad uno dei litiganti lo condanni alle spese ed in proporzione, e secondo la specialità dei casi ammessi della legge ma non posso ammettere che una legge *a priori* stabilisca che un litigante anche quando vincitore debba sopportare la metà delle spese. Questa più che una deroga al diritto comune, per me costituisce una palmare ingiustizia, la negazione d'ogni principio di morale equità.

Presidente. Onorevole relatore, vuol parlare?

Sciacca della Scala, relatore. Come ho detto nella relazione, questa modificazione introdotta dalla Commissione è un vantaggio pel proprietario. Quando ha luogo questa perizia? Quando non si sono messi di accordo delegato e proprietario.

Non c'è ragione per fare pagare una parte, piuttosto che un'altra, quando l'accordo non è intervenuto per opera e dell'una e dell'altra parte. È perciò che la Commissione ha creduto equo ridurre alla metà la spesa da pagarsi.

L'onorevole Fili-Astolfone vorrebbe che il proprietario pagasse tutto se ha torto, nulla se ha ragione. Ebbene, noi, come una transazione, abbiamo proposto la metà credendo di fare gli interessi dei proprietari. Poichè potrebbe darsi benissimo che, in molti casi, i proprietari, avendo torto, avessero a pagare l'intero. Evidentemente è questo un vantaggio per essi; appunto perchè vi sono dei casi nei quali, per la tenuità della controversia, non varrebbe forse la pena di correre l'eventualità di pagare l'intero.

Per conseguenza, se l'onorevole Fili-Astolfone pensa bene alla cosa, vedrà che si è fatto un vantaggio ai proprietari. (*Ai voti! ai voti!*)

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 4.

(*È approvato.*)

Si annunzia una domanda d'interrogazione al ministro dei lavori pubblici.

Presidente. È pervenuta alla Presidenza la seguente domanda di interrogazione:

“ Il deputato Giudici desidera fare un'interrogazione all'onorevole ministro dei lavori pubblici sul nuovo treno celerissimo Milano-Lucerna..”

Prego l'onorevole ministro di agricoltura e commercio di darne avviso all'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Continua la discussione del disegno di legge per disposizioni contro la fillossera.

Presidente. Se la Camera non si oppone, crederci di rimandare a domani, alle 2 pomeridiane, il seguito della discussione.

Voci. Domani è domenica.

Altre voci. Finiamola adesso! (*Sì! sì! No! no!*)

Berti, ministro di agricoltura e commercio. Pregherei la Camera di finire la discussione. (*Sì! sì! Andiamo avanti!*)

Presidente. Sono agli ordini della Camera.

“ Art. 5. L'articolo 5 della legge 3 aprile 1879, n° 4810, è così modificato:

“ Le spese per ispezioni, per gli studi e per le visite, sono a carico dello Stato. Quelle per la distruzione e per la indennità ai proprietari sono per una metà a carico dello Stato e per una metà a carico del consorzio obbligatorio di province. Il carico di ciascuna provincia non potrà eccedere l'ammontare di una sovrimposta di 4 centesimi sopra ogni lira d'imposta diretta governativa. È autorizzato il Ministero di agricoltura, industria e commercio a formare, udito il parere della Commissione per la fillossera ed il Consiglio di Stato, la circoscrizione dei consorzi di province, come sarà consigliato dalle infezioni fillosseriche scoperte o che si potranno scoprire.

“ Le sette province della Sicilia, sin dalla promulgazione della presente legge, formeranno unico consorzio obbligatorio. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fili-Astolfone.

Perelli. Domando di parlare.

Presidente. Scusi, onorevole Perelli; prima l'ha domandato l'onorevole Fili-Astolfone.

Fili-Astolfone. Ed io gli cedo il mio turno.

Presidente. Ha dunque facoltà di parlare l'onorevole Perelli.

Perelli. L'articolo 5 del progetto ministeriale, propone che le spese per la distruzione dei vigneti e per le indennità ai proprietari, siano per un terzo a carico dello Stato e per due terzi a carico dei consorzi obbligatori delle province; la Commissione invece propone che questa spesa sia ripartita per metà a carico dello Stato, e per metà a carico della provincia. Io mi permetto di essere di un parere diverso, e credo che tutta la spesa debba essere a carico dello Stato, imperocchè i provvedimenti che si vogliono adottare con questo disegno di legge hanno un interesse nazionale.

Comprendo che le province che coltivano più largamente la vite abbiano in questo un interesse particolare; ma bisogna tener conto delle condizioni speciali in cui questa legge si presenta. L'Italia in sostanza chiede un grave sacrificio alla Sicilia; e si vuole imporre il sistema distruttivo non tanto per giovare alla Sicilia, quanto per prevenire i danni che ne potrebbero derivare alle altre province d'Italia. Ora, accettando il criterio del Ministero e della Commissione, si verrebbe ad addossare un duplice peso alla Sicilia, la quale non soltanto soffrirebbe il danno dell'estirpazione, ma anche il danno del concorso nell'indennizzo ai proprietari a maggior profitto delle altre province. Quindi, anche come elemento di conciliazione, io desidererei che la spesa fosse posta per intero a carico dello Stato.

Aggiungerò che, tanto nel disegno di legge ministeriale come in quello della Commissione, si accenna ad un consorzio di province da costituirsi, udito il parere della Commissione della fillossera e del Consiglio di Stato.

Ora non vi è chi non veda quanta libertà di azione venga lasciata al Ministero, e i pericoli che l'indeterminatezza della dizione della legge può occasionare.

Quindi io ritengo di far cosa utile presentando un emendamento all'articolo 5, precisamente nel senso che le spese per ispezioni, per gli studi, per le visite, per la distruzione e per l'indennità ai proprietari, siano a carico dello Stato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bordonaro.

Bordonaro. Signori, anch'io sono nello stesso ordine d'idee dell'oratore che mi ha preceduto. Qui

trattasi di un interesse sovranamente nazionale, per la difesa di una delle nostre principali industrie, che tanto concorre alla ricchezza pubblica. Io non so vedere la ragione perchè, trattandosi di cosa che interessa tutta l'Italia, una parte d'Italia solamente debba concorrere alla spesa.

Ungaro. Chiedo di parlare.

Bordonaro. Abbiamo molteplici esempi di calamità che colpiscono il paese. In questi casi tutte le spese le sopporta lo Stato, e non si aggrava una regione solamente. Potrei citare le spese per i cordoni sanitari, per le visite, per disinfezioni e per altro, le quali sono sopportate dalla generalità degli abitanti. Non mi pare quindi equo che le spese per questo servizio pubblico si facciano gravare esclusivamente sopra talune provincie, e molto meno poi che si facciano gravare sulle provincie danneggiate.

Difatti, o signori, quale è il vantaggio che risentono i proprietari dei vigneti nelle provincie infette, perchè vogliate poi loro addossare queste spese non indifferenti? Dal punto di vista dell'equità la proposta ministeriale non regge.

Abbiamo in una nazione vicina, nella Francia, un esempio recente il quale mostra con quanta maggiore giustizia il Governo francese intenda applicare la legge. In Francia per l'Algeria l'indennità sarà esclusivamente a carico dello Stato. Ma vi è ancora un'altra ragione che consiglia che la spesa vada tutta a carico dello Stato.

Io non solamente trovo non equo l'attuale progetto della Commissione e del Governo, ma lo trovo anche poco provvido. Signori, non occorre dissimularlo; questa legge è fatta per le provincie siciliane, poichè a tutelare le regioni dell'alta Italia dove la fillossera ha fatto la sua apparizione, bastava la legge attuale; noi abbiamo modificato questa legge esclusivamente per le provincie siciliane dove l'esperienza ha dimostrato che il metodo finora seguito riusciva insufficiente. Ebbene, volete voi fare l'esperimento *in anima vili*? Volete voi accollare alle provincie siciliane un onere insopportabile? Giacchè se volete realmente estinguere la fillossera nel territorio siciliano, bisogna che assolutamente distruggiate il centro d'infezione che sta a Riesi, e che si compone di 1,400 ettari. Dalle notizie attinte alla relazione ministeriale, e secondo gl'indennizzi pagati in 14,000 lire all'ettaro, voi avrete bisogno di quasi 20 milioni.

Onorevole ministro delle finanze, ha ella il coraggio di stanziare in bilancio questa somma per conto dello Stato? Se ella non ha questo coraggio di stanziarla per conto dello Stato, io le posso as-

sicurare che per conto delle provincie non la esigerà di certo. Si dice: ma, per ora, due milioni e mezzo bastano.

Signori, questa è un'illusione; è quella tale illusione che fa essere voi tutti favorevoli alla legge, o che dà questo strano spettacolo di vedere deputati siciliani, i quali dovrebbero essere, per ragioni d'interesse, i principali sostenitori della legge, schierarsi invece tra gli oppositori.

Signori, io sono oppositore della legge, non perchè non voglia combattere la fillossera, ma perchè il sistema finora tenuto e quello che voi altri vi prefiggete di mantenere, è la negazione della morte della fillossera; esso uccide le viti, ma propaga la fillossera.

È per ciò che io sono a questa legge contrario e con me lo sono tutti coloro i quali hanno interessi in quelle regioni e possono più da vicino constatare gli effetti del sistema finora seguito.

L'animo dell'onorevole ministro dell'agricoltura, industria e commercio deve essere seriamente impensierito di quest'attitudine ostile di pochi deputati, che però è significativa per l'importanza, poichè solo i deputati di quelle provincie hanno visto funzionare il sistema e ne hanno potuto veder il danno da vicino; essi in questa materia, permettete che ve lo dica, sono i più competenti; e quando vedete questi signori che hanno interessi vitali a difendere, e schierarvisi contro, dovrete per lo meno dubitare della bontà del sistema che sostenete qui alla Camera con tanta efficacia.

Per queste considerazioni adunque, se veramente volete distruggere il male e non le viti, cercate di adottare rimedi radicali dissimili da quelli finora praticati. Ma per riuscire avete bisogno del concorso unanime di tutte le popolazioni. Dobbiamo essere tutti concordi, per togliere di mezzo ogni ostacolo; la resistenza dev'essere vinta, e per vincerla non fate che le popolazioni siciliane sieno condannate al doppio sacrificio di vedere distrutti i loro vigneti, e contribuire con loro grandissimo sacrificio alla tutela di un interesse generale, alla difesa cioè di tutti i vigneti italiani.

Per queste considerazioni proporrei che si modificasse l'articolo 5° nel seguente modo:

“ Le spese per le ispezioni, gli studi, le visite, nonchè per la distruzione e per l'indennità ai proprietari sono a carico dello Stato. ”

Presidente. Onorevole Bordonaro, v'è già un emendamento in questo senso proposto dall'onorevole Perelli.

Bordonaro. Allora ritiro il mio, e mi associo a quello dell'onorevole Perelli.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura.

Berti, ministro d'agricoltura, e commercio. Io non potrei accettare nè l'emendamento proposto dall'onorevole Bordonaro, nè quello proposto dall'onorevole Perelli. Io ho cercato di essere conciliante il più che fosse possibile; sono giunto all'ultima misura, domandando, ed insistendo presso il mio collega delle finanze qui presente, a fine di accogliere l'emendamento proposto dalla Commissione.

Ma più in là, no.

Noi abbiamo una legge che vige da diversi anni, e la quale mette a carico di ciascuna provincia la metà della spesa, restando a carico del Governo l'altra metà.

Questo contributo poi, come è evidente, riusciva molto più grave, perchè ora, portandoci al sistema del consorzio, allargata notevolmente la base della spesa, viene di conseguenza che ciascuna provincia non resterà più così gravata come prima.

Non è da paragonare nemmeno le indennità che noi diamo, col sussidio che suol darsi in Francia. Tutto il danno in Francia lo sopporta il proprietario.

Quello che dà il Governo è pochissimo. Si riduce a tenui sussidi per solfuro di carbonio ed altri insetticidi. Infatti basta osservare che la Francia, la quale ha migliaia e migliaia di ettari di vigneti infetti, non porta nel suo bilancio a questo fine che una somma assai ristretta. È quindi chiaro come l'esempio della Francia non sia in alcuna guisa opportuno.

Noi, sin dal principio, abbiamo proceduto con tutta la larghezza. Ora, io dico, perchè non rimanere in questo sistema e in queste condizioni? Il Governo ha già messo a suo carico circa 500,000 lire per gli studi e le spese di esplorazione; poi ha a suo carico il limite fatto alle provincie dei 4 centesimi per ogni lira d'imposta, limite appunto che determina la spesa per le sette provincie di Sicilia non al di là di 320 o 330 mila lire di concorso per indennità. Quindi noi siamo proprio pieni di benevolenza. Non è nemmeno il caso di suscitare una questione tra le provincie e lo Stato; lo Stato va fin dove può. Come non è il caso di dire che i provvedimenti che si chiedono per la Sicilia siano a vantaggio soltanto del continente. Non è vero; sono a vantaggio di tutti. Per ora lo Stato non crede che si possa imporre una tassa speciale, ad esempio, sopra tutti i vigneti italiani,

o su tutte le coltivazioni italiane per alleviare un danno parzialissimo.

Nè sarà certamente che nel futuro anno dovremo votare cinque, sei, dieci milioni a questa ragione; perchè se l'operazione che ora facciamo non riuscisse, io sarei il primo, l'ho già detto diverse volte, a dichiarare che lo Stato debba venire a differente partito; e il partito sarebbe di prestare qualche concorso, certamente, ma non mai quello di assumersi la distruzione e la spesa di un numero stragrande di vigneti infetti.

Per conseguenza, prego la Camera di voler votare questo articolo 5 quale è proposto dalla Commissione e accettato dal Ministero.

Voci. Ai voti.

Presidente. Dovrei dar facoltà di parlare all'onorevole Crispi; ma egli è assente, e perde il suo turno.

La Porta. Domando di parlare per un appello al regolamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole La Porta.

La Porta. L'onorevole Crispi aveva presentato un emendamento sull'articolo 5; ma siccome questo emendamento può essere oggetto di un articolo sesto io non vorrei pregiudicare nè la questione che lasci all'onorevole Crispi di svolgerlo in un'altra seduta, nè la proposta che egli ha fatto. Io quindi proporrei che, tenuto a parte l'emendamento proposto dall'onorevole Crispi, si procedesse oltre nella discussione dell'articolo 5, perchè, ripeto, ministro e Commissione non mi smentiranno quando asserisco che la proposta dell'onorevole Crispi può fare oggetto di un articolo separato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fili-Astolfone.

Fili-Astolfone. La proposta presentata dall'onorevole Crispi fu anche da me firmata, solamente perchè, essendo egli assente in questo momento dall'aula, non si poteva lasciar cadere.

L'onorevole La Porta però ha voluto prevenirmi con la proposta che ha fatto alla Camera, proposta che Commissione e ministro spero vorranno accettare. Tuttavia, siccome alcuni dicono che non sanno in che cosa consista la proposta dell'onorevole Crispi, così pregherei l'onorevole presidente di volerne dar lettura, affinchè la Camera possa esserne informata.

Presidente. Va bene.

Fili-Astolfone. Detto questo, prego la Camera di volermi ancora consentire alcuni momenti per altre brevi considerazioni che mi restano a fare intorno alla parte finanziaria del disegno di legge.

Io mi associerei perfettamente alle mozioni fatte

dagli onorevoli Perelli e Bordonaro per sostenere con valide ragioni che tutte le spese e le indennità da accordarsi ai proprietari, debbano gravare sul bilancio dello Stato.

L'onorevole ministro invece ha sostenuto, e sostiene che dividendole tra lo Stato e le provincie consorziate egli aveva raggiunto l'estremo limite, a cui coll'onorevole suo collega delle finanze aveva potuto arrivare.

Ed io lo credo benissimo, perocchè l'onorevole Magliani ha dovuto tagliar corto e togliere ogni margine, e mantenere ferme le dichiarazioni fatte alla Camera nell'esposizione finanziaria.

Questo non aveva bisogno di conferma per parte dell'onorevole Berti, e ne eravamo persuasi, ma quello che resta ancora a sapere è un'altra cosa, cioè, cosa farà il suo collega delle finanze se il male imperverserà?

L'onorevole Berti ci ha citato l'esempio della Francia, dove al proprietario non solo lo Stato corrisponde nulla, ma pone tutte le spese a suo carico, così per la distruzione, come per la cura; ma l'onorevole ministro mi permetterà che gli osservi che egli non tiene abbastanza conto delle diverse condizioni agricole ed industriali della Francia, e prima di citarle ad esempio sarebbe stato più opportuno metterle in raffronto colle nostre, se non trascurate, certo poco o niente incoraggiate dal Governo, forse non per manco di buone intenzioni, ma per deficienza di mezzi pecuniarii.

Eppure, o signori, non ci è industria che potrebbe essere tanto remuneratrice quanto l'agricoltura, ove come da noi, essa non si dibattesse nelle strette d'un malinteso sistema tributario che la soffoca, e l'annulla!

Non citiamo adunque la Francia, ove per gl'incoraggiamenti alla agricoltura si sono profusi tesori, ed ove le macchine agrarie, l'allevamento del bestiame, e lo stesso sistema di viabilità si trovano mirabilmente coordinati a renderla sempre più prospera e ricca.

E passerò al nuovo onere che per il disegno di legge si vuol fare gravare sulle provincie. L'onorevole ministro non vorrà negare certamente lo stato poco lieto, se non miserrimo, in cui versano buona parte delle nostre aziende provinciali. Ve ne sono alcune le cui forti passività assorbono in tal modo l'attivo, da potere appena provvedere ai pubblici servizi, e nemmeno con rigorose economie si può riparare alle più urgenti necessità mettendo alla disperazione *amministratori* ed *amministrati*. Io non esagero, ed invoco la testimonianza di tutti quanti si sono trovati in condizione di far parte delle amministrazioni provinciali in Sicilia.

Io ho citato nel mio precedente discorso le condizioni economiche di due provincie, che oggi, vuoi per un caso, vuoi per imprudenza o malvagità di uomini e di circostanze, sono tristamente designate prime ad esser vittime della nuova legge sulla fillossera; e queste due provincie sono quelle di Caltanissetta e Girgenti.

Se in me non facesse difetto la facilità di parola e con essa il colorito, io vi dovrei dipingere le desolanti condizioni di quelle due nobili, ma sventurate provincie.

Io vi direi che esse sono oberate, immensamente oberate, non tanto pel mal governo passato, ma perchè di tutto difettavano, e perchè, avendo bisogno di tutto, principalmente della viabilità ancora incompiuta, di pubblici edifici per le rispettive amministrazioni, si assoggettarono a gravi spese che ora pesano sui contribuenti. Vorrei mostrarvi altresì come per tirare innanzi siasi dovuto ricorrere ad operazioni finanziarie, ad unificazioni e contrattazioni di prestiti, essendosi sorpassato in modo insopportabile la sovrainposta fondiaria, ed esaurite tant'altre risorse.

Signori, io non aggiungerò altro; vi dirò solamente che obbligando con questo disegno di legge quelle provincie al pagamento della multa, il Governo ne accelera il fallimento e la liquidazione; e non potrà essere altrimenti, dal momento che agli altri insopportabili e pesanti oneri, aggiungete ora quello delle indennità per la fillossera.

Cavalletto. Quasi tutte le provincie sono in questo stato.

Fili-Astolfone. Ma il consorzio di tutte e sette le provincie siciliane, diceva l'onorevole ministro, sarà in certa maniera di disgravio a tutte le altre.

Strana illusione; l'altro giorno sostenevo invece la tesi opposta, e credo ancora non illudermi. Se Catania, Trapani, Siracusa saranno invase dal male, cosa farà il Governo? Ed agguinsi, che noi, se lo avesse consigliato il bisogno, avremmo fatto dei sacrifici per le altre provincie sorelle, e li avremmo fatti col sentimento di compiere un dovere e con abnegazione.

Ebbene, supponete, come dissi, che invece il terribile flagello invada Catania, Siracusa e Trapani, dove la ricchezza del prodotto vinifero rappresenta molte e molte centinaia di milioni; (*Interruzione del ministro*) che cosa farà il Governo? Che cosa dirà il ministro della finanza? Sarei proprio curioso di apprenderlo; come farà a mantenere l'equilibrio finanziario?

E ciò che dico dello Stato, lo dirò anche per le provincie. Se il male si potrà circoscrivere, allora il consorzio sarà un bene; ma se si estende e si

propaga, è evidente, o signori, la indennità sarà in ragione della ricchezza che si *annienta*.

Ci arresteremo!

Ma è quello che domandavo, onorevole ministro, e sono le conseguenze a cui alludeva, allorché l'altro giorno, parlando nella discussione generale, esclamava, se il male prenderà vaste proporzioni, voi intaccherete il bilancio dello Stato, i milioni che avete chiesto, non vi basteranno, ed avrete bisogno non più delle centinaia, ma dei miliardi!

Ecco come la verità prorompe spontanea anche in chi talvolta ha interesse a dissimularla, ed è ad essa che oggi andiamo debitori delle nuove dichiarazioni che potrebbe da un giorno all'altro far mutare la condizione delle cose.

E qui, o signori, lasciatemi francamente dire una parola, e forse sarà l'ultima in questa discussione, e la parola è questa. Il ministro ha detto: " se il male prenderà gravi proporzioni, ci arresteremo! „

Ecco adunque le ragioni per le quali mi pareva che l'onorevole Bordonaro e l'oratore che lo precedette nella parola avessero piena ragione nel sostenere che lo Stato dovesse assumere sopra di sé le spese e le indennità dovute ai proprietari. Ma infine se anche questo ci sarà contrastato, si potrebbe venire a qualche temperamento più equo, specialmente per le provincie che attualmente sono più colpite, che soffrono maggiormente e sono gravate da maggiori oneri con obbligarle solo al concorso per un quarto, o quanto meno per un terzo e se il Governo ritiene che il male è assai ristretto, non dovrebbe opporsi perciò, che il carico che potrebbe derivargliene, non sarebbe relativamente assai lieve.

Vi arresterete? Ma alla prima si vuole aggiungere un'altra e più flagrante ingiustizia, cioè la diversità di trattamento tra chi invaso primo dal male avrà pagata la vite distrutta, e chi vien dopo che con la distruzione perde tutto. È enorme ed è ingiusto!

Indotto da queste considerazioni dunque io proporrei una diminuzione, e vorrei augurarmi che il ministro delle finanze non dissentisse. (*Denegazione al banco dei ministri*) Purtroppo, le denegazioni del ministro mi avvertono che la speranza può dirsi morta appena nata, cosa di cui altronde ero profondamente convinto dopo la sua esposizione finanziaria.

In quanto poi alla seconda parte dell'articolo cui si riferisce la proposta dell'onorevole Crispi, la Camera mi consentirà che per un riguardo ed un dovere che debbo sentire verso di lui, io non

c'entro, e non debbo entrarci appunto perchè, essendo egli l'autore, spero che formulandone un articolo aggiunto al disegno, si potrà discutere nella immediata seduta.

Intanto poichè mi pare l'ora tarda e poichè alle due c'è un'altra seduta, io pregherei di rimandare queste discussioni a domani.

Presidente. Ha finito?

Fili-Astolfone. Ho finito; solamente aspetto di sapere, se della proposta Crispi si farà un apposito articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Berti, ministro d'agricoltura e commercio. Io pregherei la Camera di votare l'articolo 5, tal quale è stato proposto dalla Commissione e di finirla con tale questione. Poi c'è un articolo proposto dall'onorevole Crispi. Io non dico ancora nulla in proposito; ma, in ogni caso, questo potrebbe esser soggetto di un articolo speciale, che il presidente può leggere alla Camera se lo crede, ma non ha che far niente coll'articolo 5.

Voci. La chiusura!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Garelli.

Voci. Ai voti! Chiusura!

Presidente. Ho dato facoltà di parlare all'onorevole Garelli che ha presentato un emendamento.

Garelli. Io non tratterò la Camera che per un minuto solo. Ho proposta una esplicazione all'ultimo paragrafo dell'articolo 5 circa la composizione del consorzio obbligatorio delle provincie di Sicilia. E basterà, per non annoiare la Camera, che io legga unicamente come è proposta la modificazione. " Le sette provincie della Sicilia, dalla promulgazione della presente legge, formeranno un consorzio obbligatorio rappresentato da una deputazione composta di sette membri nominati rispettivamente dai Consigli provinciali e presieduti dal prefetto della provincia in cui ha sede il consorzio.

" Alla deputazione del consorzio saranno sottoposti i conti delle spese fatte e il modo di ripartizione di queste tra il consorzio e lo Stato.

" La sede della rappresentanza del consorzio sarà stabilita per decreto reale. „

Come la Camera vede, la mia proposta è una esplicazione di una disposizione espressa nella legge in maniera troppo generica.

Voci. Ai voti! Chiusura!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Berti, ministro di agricoltura e commercio. Io pregherei l'onorevole Garelli di rimandare questa

sua aggiunta a quando si discuterà l'articolo proposto dall'onorevole Crispi, e di lasciare intanto che la Camera venga alla votazione dell'articolo 5.

Voci. Ai voti! La chiusura!

Presidente. Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Varè. Domando di parlare contro la chiusura.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Varè contro la chiusura.

Varè. Ho domandato di parlare contro la chiusura, perchè c'è una questione su questo articolo 5 che non fu ancora toccata, ed è l'arbitrio che si dà al ministro di agricoltura e commercio di formare egli, uditi certi Consigli, i consorzi obbligatori.

Quest'arbitrio è congiunto all'idea che ciascuna provincia non possa esser tassata che per quattro centesimi di sovrimposta; vale a dire che il ministro, quando una provincia dovrebbe pagare cinque centesimi, può di suo arbitrio rovesciare quel centesimo di più sopra un'altra provincia a sua scelta. Ora questo arbitrio per cui il ministro può egli distribuire l'imposta, mi pare che sia una questione abbastanza grave, una questione quasi costituzionale la quale merita di essere esaminata.

Presidente. Essendo stata appoggiata, metto a partito la chiusura; chi l'approva si alzi.

(La Camera approva la chiusura della discussione.)

Dunque dei quattro emendamenti, due, quelli degli onorevoli Crispi e Garelli, rimangono sospesi per vedere se possano formare argomento di un articolo separato. Ne rimangono due: il primo firmato dagli onorevoli Perelli e Bordonaro, è del seguente tenore:

« Le spese per le ispezioni, per gli studi, per le indennità sono a carico dello Stato. »

Sciacca della Scala, relatore. Scusi, signor presidente, dovrei fare una breve dichiarazione.

La Commissione, udito che il ministro delle finanze non può assolutamente fare più di quello che finalmente ha concesso, giusta quanto aveva proposto la Commissione; considerando che vi è il limite dei 4 centesimi, in modo che le provincie non verranno per quest'anno, a pagare la metà, ma appena il quarto o il quinto; prega gli onorevoli proponenti di non insistere sopra le loro proposte.

Ai nostri desideri vi è un limite, quello insuperabile che ci oppone il ministro delle finanze.

Presidente. Domando se l'emendamento degli onorevoli Perelli e Bordonaro è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Rimane l'emendamento dell'onorevole Fili-Astolfone che è così concepito:

« Propongo che nello stato attuale del male, le provincie consorziali concorrano per un terzo nelle spese per l'indennità ai proprietari. »

Questo emendamento non è accettato nè dall'onorevole ministro, nè dalla Commissione.

Domando se sia appoggiato. Chi l'appoggia si alzi.

(Non è appoggiato.)

Pongo a partito l'articolo 5 come è stato letto.

(È approvato.)

Presidente. Rimanderemo a domani alle 2 il seguito di questa discussione.

La seduta è levata alle ore 12 20.

Prof. Avv. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1883 — Tip. della Camera dei deputati
(Stabilimenti del Fibreno).

